



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO, AI SENSI DELLA LR 49/2009 e s.m.i.. E CESSIONE DI AREE A SCOMPUTO DEGLI STANDARD

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____, in _____ e nel mio studio posto in via _____ Avanti a me dott. ..., Notaio in _____, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Savona, sono personalmente comparsi i signori:

ing. Jgor Nolesio, nato a Savona il 10/08/1974, domiciliato per la carica in Loano (SV) - Piazza Italia 2, il quale interviene nel presente atto, agisce e stipula nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio e Demanio del Comune Loano e come tale in rappresentanza del Comune di Loano, con sede in Loano (SV) - Piazza Italia 2, C. F. e P. I.V.A. 00308950096, debitamente legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza dell'art. 40, comma 3 dello Statuto Comunale nonché del Decreto del Sindaco n. 50 del 18.07.2022 e Deliberazione di Giunta Comunale ___ del _____ (delibera che approva la bozza di convenzione)

E

Il Signor. _____ nato a _____ (___) il _____ (codice fiscale _____), in qualità di legale rappresentante della società "_____" con sede in _____ (___) – via _____ n. ___, partita Iva _____, e domiciliato per la carica presso la sede sociale d'ora innanzi denominato anche **Parte Privata o Soggetto attuatore o Titolare del titolo edilizio o Cedente Di detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto e**

PREMETTONO

a) *che il Soggetto attuatore* è proprietario di entità immobiliari siti in Comune di Loano e precisamente:

- corpo di fabbrica da terra a tetto, con annessa corte pertinenziale avente accesso da Via Aurelia 6 a, censito al foglio 14 mappale 284 e mappale 574 (corpo di fabbrica di nord ovest – casa B);
- corpo di fabbrica sito in L.mare Madonna di Loreto, censito al foglio 14 mappale 1202 (casa C);

- appezzamento di terreno sito in L.mare Madonna di Loreto, censito al foglio 14 mappale 1487;
- corpo di fabbrica da terra a tetto, con annessa corte pertinenziale avente accesso da Via Aurelia 6 a, censito al foglio 14 mappale 284 e 574 (corpo di fabbrica di sud est – casa A);
- appezzamento di terreno censito al foglio 14 mappali 498;

b) che il soggetto attuatore ha presentato in data 20/01/2023 con prot. n. 2023/2731 e con prot. n. 2023/2740 al Comune di Loano istanze finalizzate ad ottenere i permessi di costruire per l'attuazione dell'intervento di demolizione, ricostruzione ed ampliamento dei compendi immobiliari sopra descritti da ricostruire sul sito di via Aurelia 6;

c) che in data 07/10/2023 con prot. n. 41082 ed in data 09/10/2023 con prot. n. 41283 venivano presentate al Comune di Loano dal medesimo sig. Federico PANOZZO istanze finalizzate ad ottenere autorizzazioni paesaggistiche per lo stesso immobile ed intervento;

d) che l'area in oggetto, ed in particolare i fabbricati ivi esistenti da anni ormai in sostanziale disuso, rappresentano un elemento di particolare degrado, stante anche la vicinanza con il porto turistico, per cui una sua rigenerazione determinerebbe, di per sé stessa, una valorizzazione del contesto urbano cittadino;

e) che il progetto prevede in sintesi:

- l'attuazione di interventi di demolizione ricostruzione ed ampliamento del corpo di fabbrica a nord ovest del complesso immobiliare ex Colonia La Quiete (foglio 14 parte del mappale 284 – casa B) e del fabbricato ubicato in L.mare Madonna di Loreto a catasto foglio 14 mappale 1202 – casa C);
- l'attuazione di interventi di demolizione ricostruzione ed ampliamento del corpo di fabbrica a sud est del complesso immobiliare ex Colonia La Quiete (foglio 14 parte del mappale 284 – casa A);
- la cessione al Comune di Loano degli appezzamenti di terreno censiti al foglio 14 mappale 498 sede del Tennis Club Loano, al foglio 14 mappale 1202 e di parte del mappale 1487;
- la realizzazione di percorrenze pedonali pubbliche in fregio a via S. Erasmo (porzione di mappale 284) e di collegamento tra via Sant'Erasmo a via Aurelia (porzione dell'estremità di levante del mappale 574) e la ristrutturazione dell'esistente canale di smaltimento delle acque meteoriche, in essere nel settore di levante dell'area di intervento da estendere anche a mezzo di collegamento, al canale in essere a monte del rilevato ferroviario lungo via Sant'Erasmo;

f) che a seguito della modifica del Regolamento Edilizio Comunale (art. 16 comma 5) approvata

con D.C.C. n. 53 del 30/11/2021 la pratica non deve essere sottoposta all'esame della Commissione Edilizia Comunale in quanto decaduta e non rinnovata;

g) la pratica risulta completa a seguito dell'iter istruttorio verificato dall'Ufficio Tecnico;

h) che per l'attuazione degli interventi sono state rilasciate autorizzazioni paesaggistiche nr. 19/2023 prot. nr. 10.790 in data 5 marzo 2024 (casa A) e nr. 18/2023, prot. 10.797 in data 5 marzo 2024 (casa B) anche a seguito di parere favorevole espresso da parte della Soprintendenza belle arti e paesaggio del 9/2/2024 rispettivamente al prot. 1418-P per quanto riguarda il corpo di fabbrica A) e 1421-P per quanto riguarda il corpo di fabbrica B);

i) che il progetto, per la sua localizzazione urbanistica e per le soluzioni adottate, per la vicinanza ad aree in uso mediante affitto all'Amministrazione Comunale determina l'opportunità di provvedere alla cessione di aree per soddisfare la superficie di standard urbanistici, e più precisamente le aree individuate al N.C.T. al foglio 14 mappali 284 in parte, 498, 574 in parte, 1202 e 1487 in parte, così come rappresentate nella tavola allegata alla presente (allegato 1), della superficie complessiva di mq 4.497 (74 + 4.093 + 110 + 150 mq);

j) che in merito alle opere di sistemazione dell'area catastalmente censita al foglio 14 mappali 284 parte, 574 parte, 1202 e 1487 in parte, è stata richiesta la redazione di un elaborato grafico, che si allega al presente atto (allegato 2) rappresentante le opere oggetto di convenzione ed un computo metrico estimativo, che si allega al presente (allegato 3), con l'applicazione del Prezzario Regionale Opere Edili ed Impiantistica Liguria vigente; l'importo derivante dal computo metrico estimativo oltre è coperto da polizza fidejussoria n. _____ del _____ dell'importo di € 159.691,50;

k) le aree oggetto d'intervento e le urbanizzazioni realizzande sono meglio individuate nelle tavole A.17.0 e B.13.0 depo-sitate presso il Comune di Loano;

l) che per la realizzazione di quanto sopra non si procederà ad alcuno scomputo e pertanto si dovrà procedere al pagamento degli importi dovuti quale contributo di costruzione calcolati con il valore ordinario;

m) che per quanto concerne la verifica dello Standard urbanistico a "verde pubblico/superfici attrezzate" necessario all'intervento edilizio quale dotazione minima, come disposto dalla D.G.C. n. 83/2013, è pari a 1619,76 mq (calcolato come sup. lorda 1687,25x0,96);

n) che a seguito di quanto sopra indicato e del contraddittorio propositivo instauratosi, il Soggetto Attuatore si impegna, a soddisfacimento dello standard urbanistico previsto, alla cessione bonaria di parte del mappale catastalmente censito al foglio 14 n. 284, integrale del mappale n. 498 ed integrali dei mappali n. 574 e 1202 per una superficie complessiva di 4497 mq, come rappresentato nella tavola progettuale (*allegato 1*), il tutto previo il completo rifacimento del canale di scolo delle acque meteoriche e sistemazione delle aree come rappresentato nelle tavole allegate;

o) che pertanto la verifica di tale standard risulta pienamente soddisfatta senza necessità di procedere alla relativa monetizzazione e che l'onere finanziario, derivante dalla cessione delle aree a favore del Comune di Loano, non subirà variazioni qualora in fase di frazionamento la superficie delle predette aree rientrasse, in eccesso o in difetto, entro una tolleranza del 2%;

p) che non essendo previste opere di interesse pubblico a scomputo degli oneri concessori dovuti non vi è la necessità di procedere alla redazione di progetti esecutivi e di attuare le procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023;

q) che il rilascio del permesso di costruire è comunque subordinato a convenzione con il Comune;

r) che la bozza della presente convenzione è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __/__/2022;

Tutto quanto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, il Comune di Loano, come sopra rappresentato ed il Soggetto attuatore, stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1

(Premesse)

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 2) La presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale del permesso di costruire.

ART. 2

(Oggetto della Convenzione)

1) Costituisce oggetto della presente convenzione l'attuazione delle previsioni progettuali relative all'intervento di riqualificazione ambientale ed edilizia previsto nell'ambito delle pratiche edilizie classificate quali Permesso di Costruire n. 9/2023 e n. 10/2023 ed in particolare:

- le opere di sistemazione dell'area catastalmente censita al foglio 14 mappale 574 (previo il completo rifacimento del canale di scolo delle acque meteoriche e sistemazione dell'area con marciapiede pubblico) come da elaborato grafico allegato;
- la cessione gratuita ed integrale a favore dell'Amministrazione Comunale del mappale catastalmente censito al foglio 14 n. 498 e di tutti gli impianti sopra presenti e parte del mappale catastalmente censito al foglio 14 n. 574 per una superficie di 110 mq, del mappale censito catastalmente al foglio 14 mappale 1202 per una superficie di mq. 150 e di parte del mappale 1487 della superficie di circa mq. 70 sistemate come rappresentato nella tavola progettuale allegata;

2) Con la stipula della presente convenzione il Soggetto attuatore si impegna altresì, nei confronti del Comune di Loano, ad asservire i parcheggi privati alle singole unità immobiliari residenziali, da realizzarsi con il progetto di cui alla pratica edilizia n. 9/2023 e 10/2023, obbligandosi inoltre a trascrivere tali atti d'asservimento nei pubblici registri immobiliari entro la data di ultimazione dei

lavori e comunque prima della presentazione della S.C.I.A. per l'agibilità, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della Legge regionale 16/2008 ed s.m.i.;

ART. 3

(Rapporti con aziende ed enti erogatori di servizi)

1) Il Soggetto attuatore si obbliga, per quanto attiene l'esecuzione di opere ed impianti relativi a servizi erogati da enti ed aziende anche non comunali, a richiedere i necessari assentimenti anche prescrittivi e ad eseguire le opere e gli impianti nel pieno rispetto delle prescrizioni medesime.

ART. 4

(Esecuzione dei lavori, modalità di controllo e responsabilità relative)

1) Essendo previste aree in cessione all'Amministrazione Comunale e la loro sistemazione, la corretta attuazione sarà controllata, per qualità, quantità e prezzi, da tecnico qualificato che assumerà la veste di Direttore lavori, operante a spese del Soggetto attuatore, nel rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dal RUPOU e dalle altre autorità eventualmente competenti per materia. Il RUPOU ed i suoi collaboratori avranno pertanto libero accesso ai cantieri. La data di inizio dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati al Comune con preavviso scritto di almeno dieci giorni (anche a mezzo posta elettronica). Il Comune comunicherà alla stazione appaltante il nominativo del RUPOU.

2) L'avvenuta ultimazione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione dovrà essere verificata ed attestata dal Direttore lavori.

3) Le aree suddette passeranno in consegna al Comune di Loano in perfetto stato di conservazione e manutenzione, a semplice richiesta dell'amministrazione comunale, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti, senza onere o spesa alcuna a carico del Comune di Loano e previa cessione delle aree relative.

4) Prima della consegna delle aree, si procederà all'esatta identificazione delle aree nelle loro dimensioni e configurazioni redigendo apposito verbale. Dal momento della stipula dell'atto di cessione delle aree tutti gli oneri di manutenzione delle stesse passeranno in capo al Comune di Loano.

5) Nel caso in cui il Comune dovesse rifiutare la consegna, provvederà a comunicare al Soggetto attuatore le proprie osservazioni entro il termine di giorni trenta, prescrivendo i lavori o sistemazioni o modifiche eventualmente ritenute necessarie.

6) Il Comune di Loano si riserva la facoltà di chiedere la consegna anticipata dell'area in cessione, ancora prima del perfezionamento dei suddetti atti, nel caso che si ravvisi la necessità di una urgente utilizzazione degli immobili stessi, per i fini previsti dalla presente convenzione ovvero per fini pubblici.

7) **Il soggetto attuatore da atto di aver richiesto autorizzazione ad RFI per la demolizione dei corpi**

di fabbrica il cui sedime ricade nella fascia di rispetto ferroviaria. Il soggetto attuatore si impegna a provvedere alla demolizione dei predetti corpi di fabbrica ed alla realizzazione, sul suo sedime, dei posti auto solo successivamente al rilascio della autorizzazione di RFI e ad ottemperare alle prescrizioni che verranno imposte, pena la inefficacia del titolo edilizio eventualmente già rilasciato. Gli eventuali parcheggi pertinenziali alle realizzande unità abitative eventualmente non realizzabili a seguito di parere negativo di RFI dovranno essere reperiti nei limiti di legge o monetizzati pena l'inagibilità delle unità abitative.

8) L'eventuale inizio lavori prima del rilascio del parere favorevole delle RFI potrà essere presentato solo per il Permesso di Costruire n. 10/2023.

9) In ogni caso, il Soggetto attuatore manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori stessi

ART. 5

(Termini massimi di esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione e modalità della cessione delle aree, delle opere e degli impianti costituenti urbanizzazione)

- 1) Il Soggetto attuatore si impegna, a decorrere dalla stipula del presente accordo, a dare inizio alla realizzazione di tutte le opere entro tre mesi ed a terminarle entro sei mesi dal rilascio del Permesso di Costruire n. 9/2023 e 10/2023, salva la possibilità di concordare con l'Amministrazione diversi termini, comunque non superiori al termine di efficacia del titolo edilizio;
- 2) Dalla data odierna è sospeso il pagamento del canone di locazione, da parte del comune di Loano, del terreno censito al foglio 14 mappale 498 (Tennis Club);
- 3) Il contratto definitivo o i contratti definitivi necessari per il trasferimento al Comune delle aree, opere e impianti di cui al precedente articolo secondo, saranno stipulati tra le parti odierne sottoscrittenti o dei loro subentranti prima della presentazione della SCA per l'agibilità dei fabbricati trattandosi di area a standard che contribuiscono alla riqualificazione del sito all'interno delle quali si colloca l'intervento.
- 4) La superficie delle aree da cedere al Comune indicate negli elaborati progettuali ha valore indicativo dovendosi fare rinvio, per la sua esatta definizione e misura, al tipo di frazionamento catastale da redigersi tra le parti ma a cura e spese del titolare del permesso di costruire, avuto anche riguardo all'effettivo tracciamento delle aree.
- 5) Gli immobili dovranno essere ceduti (o gravati dal vincolo) liberi da oneri, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, e sgomberi da persone e cose e con le più ampie garanzie di evizione.
- 6) Gli immobili suddetti passeranno in consegna al Comune in perfetto stato di conservazione e manutenzione, a semplice richiesta dell'amministrazione comunale, dopo il perfezionamento dei relativi atti di trasferimento e previa redazione di apposito verbale di consegna, senza onere o spesa alcuna a carico del Comune.
- 7) Il Comune si riserva la facoltà di chiederne la consegna anticipata, ancora prima del perfezionamento dei suddetti atti, nel caso che si ravvisi la necessità di un'urgente utilizzazione degli immobili stessi per fini pubblici.

ART. 7

(Garanzie)

1) Il Soggetto attuatore a garanzia degli impegni assunti con il presente atto ha presentato le seguenti polizze:

- di € 23.227,50 (€ 14.710,75 + € 8.516,75), rilasciata da _____ – Agenzia di _____ n. _____ in data _____, a favore del Comune di Loano a garanzia della costituzione del vincolo di pertinenzialità posti auto pratica 9/2023 e 10/2023;
- di € 159.691,50, rilasciata da _____ – Agenzia di _____ n. _____ in data _____, a favore del Comune di Loano a garanzia della cessione delle aree opportunamente sistemate come previsto nella presente convenzione;
- di € 60.426,51(€ 39.148,28 + € 21.278,23), rilasciata da _____ – Agenzia di _____ n. _____ in data _____, a favore del Comune di Loano a garanzia dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 26 bis della L.R.38/2007, finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno abitativo di ERS ed in particolare di ERP;

In tutti i contratti fideiussori o assicurativi di cui al presente articolo dovrà essere inserita la specifica clausola che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1944 C.C. e della decadenza di cui all'articolo 1957 C.C. e senza attendere la pronuncia del giudice.

3) In caso d'inadempimento, le garanzie cauzionali di cui ai commi precedenti potranno essere incamerate, in tutto od in parte, senza formalità alcuna e previa diffida a adempiere entro congruo termine da notificarsi o comunicarsi via PEC al Soggetto attuatore da parte del Comune.

4) Qualora le garanzie cauzionali, previa espressa autorizzazione del Comune, siano ridotte proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle opere, il Titolare del titolo edilizio si obbliga a provvedere ad integrare le garanzie medesime, qualora esse venissero utilizzate, in tutto od in parte, a seguito di inadempienze.

ART. 8

(Responsabilità del costruttore)

1) Le parti convengono di comune accordo che la garanzia ex articolo 1669 del C.C. sulle opere di cui all'articolo 2 è dovuta per i dieci anni decorrenti dalla presa in consegna prevista dall'articolo 4, fatte salve le ipotesi di vizi occulti, non riconoscibili dall'amministrazione con le ordinarie procedure di verifica da compiersi all'atto della presa in consegna, per le quali il ridetto termine prescrizione si intende sospeso fino al giorno in cui l'eventuale vizio non si sia manifestato.

ART. 9

(Clausole protocollo di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari)

1) La stazione appaltante si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Loano e dalla Prefettura di Savona in data 14/11/2017, ai fini

della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e servizi, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) La stazione appaltante si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 136/2010.

3) L'inosservanza delle presenti clausole comporterà la nullità del contratto.

ART. 10

(Inadempienze)

1) In caso d'inadempienza da parte del Soggetto attuatore a quanto previsto dal presente atto, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione urbanistica, il Comune, previa diffida, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori, compresi quelli relativi al permesso a costruire. In ogni caso non verrà rilasciata e non potrà comunque perfezionarsi attraverso altre modalità, l'agibilità, né totale né parziale, dei fabbricati oggetto del presente convenzionamento.

2) Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno, e previo rimborso al Comune delle spese sostenute, ovvero della reintegrazione delle polizze fideiussorie eventualmente utilizzate, saranno prontamente revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori.

ART. 11

(Elezione di domicilio)

1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale, comunque dipendenti e/o connesse alla presente convenzione, il titolare del permesso di costruire dichiara di eleggere domicilio presso lo studio degli architetti Angelo e Davide De Francesco archivoltò XXIV maggio 1.1 Loano.

2. Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio, come sopra precisato, non avrà effetto alcuno se non sia prima comunicata al Comune con apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche per l'ipotesi di trasferimento totale e/o parziale a terzi del compendio immobiliare interessato. Per espressa volontà delle parti la forma della comunicazione come sopra precisata non ammette equipollenti.

ART. 12

(Trascrizione)

1. La presente convenzione sarà integralmente registrata e trascritta, a cura e spese del titolare del permesso di costruire, prima del ritiro del titolo abilitativo.

2. Essa avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o contratti necessari per il tra-sferimento delle opere di urbanizzazione previste.

ART. 13

(Spese)

1. Tutte le spese relative alla stipulazione, registrazione e trascrizione della presente Convenzione e sue conseguenti, nonché degli atti ivi previsti, sono a carico del Soggetto Attuatore, che chiede (ed invocherà) tutte le agevolazioni fiscali in materia (in particolare imposta di registro in misura

fissa, con esenzione da imposta ipotecaria e catastale, a norma dell'art.20 legge 28 gennaio 1977 n.10, quale richiamato dall'art.32 d.p.r. 601/1973).

ART. 14

(Clausola compromissoria - Giudizio arbitrale)

1. Ai sensi dell'art.6 della legge 21 luglio 2000, n.205, tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione e attuazione della presente convenzione saranno decise in diritto da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, due nominati dalle parti e uno scelto in accordo dagli arbitri nomi-nati o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Savona, al quale spetterà anche la nomina del secondo arbitro in caso d'inerzia per oltre trenta giorni della parte sollecitata.
2. L'arbitrato è rituale ed è regolato dagli artt.806 e seguenti c.p.c. Il Collegio osserverà nel procedimento le norme di cui all'art.816 c.p.c. e seguenti e il lodo, come sopra pronunciato, sarà impugnabile nei casi e con i mezzi previsti dall'art.827 c.p.c.
3. Le parti, espressamente e concordemente, dispensano me notaio dal dare lettura degli allegati

ART. 15

(Trasferimento degli immobili a terzi)

- 1) In caso di trasferimento anche parziale a terzi degli immobili oggetto della presente convenzione anteriormente all'ultimazione delle opere di cui all'articolo 2 che precede, il Soggetto attuatore si impegna a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento, tutti gli obblighi od oneri derivanti dalla convenzione medesima.
- 2) Copia autentica degli atti di trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo, con gli estremi dell'avvenuta registrazione e trascrizione, dovrà essere depositata presso il comune, che ne rilascerà ricevuta, nel termine di trenta giorni dalla registrazione medesima.
- 3) Nel solo caso di trasferimento dell'intera sua proprietà, il cedente potrà chiedere al comune di essere liberato da ogni suo obbligo nascente dalla presente convenzione, con l'integrale subentro dell'acquirente. La richiesta del cedente si intenderà accolta ove il Comune non comunichi il proprio motivato dissenso, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, a mezzo lettera raccomandata o PEC. Tale dissenso potrà essere opposto dal Comune solo in presenza di gravi, motivate ragioni, esplicitate con formale deliberazione del competente organo comunale.
- 4) Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la liberatoria del cedente è comunque subordinata al previo rinnovo in capo al cessionario delle garanzie fideiussorie di cui al precedente articolo 6. Fino al rinnovo delle suddette garanzie da parte del cessionario, il soggetto attuatore resta solidalmente obbligato con il proprio avente causa all'esecuzione delle obbligazioni inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 2 ed all'adempimento di tutti i connessi, scaturenti impegni.

ART. 16

(Trattamento dei dati personali)

- 1) Il Comune di Loano, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.,

informa la stazione appaltante che tratta i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti delle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per il Comune di Loano, il Dirigente *ing. Jgor NOLESIO*

Per la Parte Privata, il sig. _____
